



**macpal**

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

# **INFORMATIVA SETTIMANALE**

**N° 31**

**16/09/2024**

## INDICE ARGOMENTI:

- QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023
- CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
- NUOVE INDICAZIONI PER I VERSAMENTI CONTRIBUTO ANAC CON PAGOPA
- VERIFICA INADEMPIMENTI – PIU' FATTURE CHE SINGOLARMENTE NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA PER L'OBBLIGO
- ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - (Parte 1 di 3)

**SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI**  
**SEZIONE "RICORDIAMO"**  
**SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"**

## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al Rendiconto 2023, che dovrà avvenire **entro il 18 ottobre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

### SERVIZIO FORNITO SU RICHIESTA DA MACPAL

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Il Decreto Interministeriale (Interno e M.E.F.) di riparto del Fondo di 150 milioni di euro **per l'anno 2023** a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per **l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori** era stato adottato il 14 dicembre 2023.

Oltre al Decreto era stato reso disponibile il **piano di riparto** delle quote relative alla competenza 2023, 2024 e seguenti. I criteri utilizzati per il riparto erano stati illustrati nella Nota metodologica.

I Comuni assegnatari delle succitate risorse devono presentare apposita certificazione relativa all'utilizzo del contributo a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento inerente all'anno 2023 delle indennità degli Amministratori entro il 31/10/2024.

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

- Gli importi per singola categoria di amministratore locale sono precaricati nel modello da compilare. Pertanto, non devono essere certificate le somme che sono state corrisposte agli amministratori a valere sulle risorse proprie del Comune.
- L'eccedenza della porzione di contributo eventualmente realizzata per una categoria di amministratore locale può essere utilizzata per compensare il disavanzo risultante per un'altra categoria di amministratore, con la sola eccezione di cui al punto successivo.
- Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'istituzione del presidente del consiglio comunale è rimessa ad una specifica opzione statutaria. In relazione a tale eventualità, il modello di certificato consente a tali Comuni di contrassegnare con un segno di spunta l'avvenuta istituzione della figura del presidente del consiglio comunale. In caso di mancata istituzione la corrispondente porzione di contributo assegnata non può essere utilizzata, nemmeno per le compensazioni di cui al precedente punto e deve essere riversata al Tesoro dello Stato.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- L'importo della quietanza (*"estremi quietanza del versamento al Tesoro dello Stato"*) è unicamente quello da riversare al Tesoro dello Stato quale porzione non utilizzata del contributo statale. Nel certificato tale importo è uguale alla differenza tra l'importo complessivamente assegnato e quello speso.

Si evidenzia che l'ente non potrà più utilizzare l'IBAN dello scorso anno, bensì dovrà fare riferimento all'elenco disponibile che si trovano nelle pagine da 2317 a 2326 del comunicato; l'ente dovrà cercare la Provincia di appartenenza ed utilizzare l'IBAN contraddistinto dalla dicitura "CP" che affianca il nome della Provincia.

Una volta effettuato il pagamento, l'ente dovrà scaricare la quietanza che andrà poi indicata nella certificazione.

## SERVIZIO FORNITO SU RICHIESTA DA MACPAL

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## NUOVE INDICAZIONI PER I VERSAMENTI CONTRIBUTO ANAC CON PAGOPA

Cambia il pagamento del contributo ANAC dovuto dalle stazioni appaltanti per l'avvio delle procedure di gara: **da martedì 17 settembre** sarà infatti attivo il nuovo sistema di pagamento dei contributi dovuti dalle Stazioni Appaltanti a seguito dell'avvio di procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nel dettaglio, il nuovo sistema riguarda le procedure che dal 1° gennaio 2024 sono state registrate sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), dell'Autorità ricorrendo alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate (PAD), oppure utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dall'ANAC sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

ANAC genererà, sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG), un "raggruppamento" intestato all'Amministrazione oppure, se richiesto, al singolo Centro di Costo, all'interno del quale saranno conteggiate le gare soggette a contribuzione, registrate sulla BDNCP e pubblicate nel mese di riferimento. Per ogni raggruppamento sarà disponibile il relativo avviso di pagamento pagoPA, accessibile dal Portale dei pagamenti di ANAC.

L'Autorità segnala che all'inizio saranno disponibili gli avvisi relativi alla contribuzione dovuta per il mese di gennaio 2024 e che gradualmente saranno inseriti quelli dei mesi successivi.

In ogni caso sarà ancora attivo il precedente servizio Riscossione Contributi, utilizzabile sia per la consultazione dello stato dei pagamenti che per assolvere all'obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## VERIFICA INADEMPIMENTI – PIU' FATTURE CHE SINGOLARMENTE NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA PER L'OBBLIGO

La verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 scatta quando l'**importo da pagare è superiore ad euro 5.000**.

Esaminiamo la situazione in cui **più fatture che singolarmente considerate non raggiungono la soglia suddetta** (ad esempio il medesimo fornitore ha emesso una pluralità di fatture) ed il Comune procede alla liquidazione attraverso l'**emissione di un unico mandato di pagamento**.

Rileviamo che la Circolare Mef 8 ottobre 2009, n. 29, aveva chiarito che si può verificare il caso in cui l'Amministrazione proceda alla liquidazione delle somme spettanti al fornitore attraverso l'emissione di un unico mandato di pagamento, per evidenti ragioni di economicità procedimentale e speditezza dell'azione amministrativa. Al riguardo, in ordine al tema del divieto di artificiosi frazionamenti dei pagamenti, si richiama la Circolare Mef n. 22/2008, in cui è stato esplicitato che il pagamento è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante, perlopiù, da un rapporto contrattuale. Pertanto, nel caso di specie, è verosimile ritenere che, di norma, le diverse fatture identifichino distinti pagamenti intesi nella suddetta accezione. Quindi, la Circolare chiarisce che

*“la circostanza... che l'Amministrazione nel procedere alla liquidazione di quanto dovuto ad un medesimo beneficiario provveda al pagamento... emettendo un unico mandato relativo a varie fatture, si ritiene non implichi la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso in cui sia stata superata la soglia degli euro 10.000 (adesso euro 5.000) solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso. A ben vedere, infatti, una diversa interpretazione che porti a riferire la soglia di operatività della verifica prevista dal citato art. 48-bis alla somma degli importi indicati nello stesso mandato di pagamento, appare suscettibile di generare disparità applicative da parte delle diverse Amministrazioni, specie tra quelle che procedono alla liquidazione dei debiti con una certa correttezza e quelle che, per vari motivi, si trovano a liquidare, anche a distanza di tempo, una pluralità di fatture ricevute da uno stesso fornitore”.*







SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Inoltre, la Circolare Mef n. 13/2018, ha aggiunto che *“tale artificioso frazionamento, ovviamente, va considerato tanto con riguardo alle eventuali esigenze del beneficiario quanto a quelle dell’Amministrazione debitrice. In pratica, il divieto di artificioso frazionamento comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio, un’istanza del beneficiario volta a diluire nel tempo il proprio credito a fronte di un credito unitario il quale, almeno ai fini in discorso, non può che essere considerato indivisibile. Parimenti senza effetti, sempre in relazione agli obblighi di verifica in argomento, deve ritenersi l’esigenza dell’Amministrazione, in presenza di una liquidazione unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti, magari per motivi di cautela in ragione di prestazioni o forniture non del tutto soddisfacenti, dovendo, in siffatta evenienza, agire per tutelare i propri interessi con l’esercizio dei pertinenti diritti riconosciuti dall’ordinamento (quali, ad esempio, il diritto di recesso, l’azione di risoluzione, ecc.), senza optare per ‘scomporre’ l’importo dovuto. È appena il caso di soggiungere che in ipotesi di artificioso frazionamento è stata riconosciuta, da parte del giudice contabile, l’esistenza di un danno erariale in misura pari alla somma dei pagamenti frazionatamente eseguiti (Corte dei conti, sez. giur. Calabria, Sentenza n. 66/2016)”*.

**Pertanto, non rileva l’importo complessivo del mandato, ma i pagamenti riferibili allo stesso rapporto contrattuale e non frazionabili artificialmente.**



## ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - (Parte 1 di 3).

Il 30 luglio scorso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il "**vademecum informativo**" per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

Qui di seguito andiamo ad analizzare le parti di maggior interesse nell'attività dei Comuni.

### Definizione Affidamento diretto ed eventuale interesse transfrontaliero

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell' Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D.lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell'**"affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice."**

Si ricorda preliminarmente che:

- restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare **se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero**, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate. Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:
- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo; ad attrarre l'interesse di operatori esteri;





## SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (*struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate*);
- “tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (*Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318*).

L'elemento più rilevante è dato proprio dal valore economico stimato, che dovrebbe guidare il RUP ad approfondire, prudenzialmente, gli ulteriori aspetti elencati.

### **Affidamento diretto: non è una gara**

La definizione dell'istituto dell'affidamento diretto (*contenuta nell'Allegato 1.3 al D. Lgs. 36/2023*) al fine di sottolinearne le peculiarità è la seguente: **Affidamento che non avviene tramite una procedura comparativa-competitiva** (concetto di “non-procedura”).

Quindi l'affidamento, anche in caso di interpello di più operatori economici (*ad esempio confronto di preventivi*) non genera una procedura comparativa-competitiva, rimanendo la **scelta dell'affidatario discrezionale da parte del RUP/ente appaltante**.

Si richiamano orientamenti giurisprudenziali recenti (in tema di procedimentalizzazione degli affidamenti diretti (*anche se vi sono pronunce di segno opposto*)) ribadendo come “*la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori **non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze***”

Riferimenti normativi: Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024 - Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021 - Consiglio di Stato, sez. V, n. 4659/2024 - T.A.R. Lombardia, sentenza n. 1778/2024 - parere ANAC n. 569/2020 su Codice 2016.





## SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Occorre trovare il giusto metodo per impostare gli atti procedurali al fine di non incorrere nelle ambiguità che possono portare a sostenere che l'affidamento diretto posto in essere sia da considerare una procedura negoziata sostanziale, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Quindi prima di tutto nella procedura d'appalto da espletare deve essere usata una terminologia appropriata, che non determini le citate ambiguità.

Riportiamo di seguito, nella prima colonna della tabella, gli errori terminologici più comuni, spesso utilizzati negli affidamenti diretti e, nella colonna a fianco, la giusta terminologia da utilizzare per eliminare le citate ambiguità.

<b>Terminologia errata</b>	<b>Terminologia corretta</b>
Aggiudicazione	Affidamento
Offerta	Preventivo/Proposta economica
Criterio del minor prezzo	Elementi di valutazione
Gara	Procedura Base d'asta



Si rilevano almeno altri tre elementi critici sul piano sostanziale che sono:

- **la motivazione** che giustifica l'affidamento diretto ad un operatore economico; non trattandosi di una gara, non è possibile fare riferimento ad un criterio di confronto tra gli operatori economici. Infatti, l'affidamento diretto non ammette nessun criterio; quindi, laddove vi sia stato il coinvolgimento di una molteplicità di operatori economici è del tutto sbagliato giustificare l'affidamento ad un operatore perché il medesimo ha praticato il prezzo migliore (*tra tutti i preventivi acquisiti*), proprio perché ciò presuppone un confronto tra concorrenti. Conseguentemente la frase da inserire nel provvedimento di affidamento potrebbe essere: ***“si dispone l'affidamento a favore dell'impresa X poiché la proposta economica soddisfa le esigenze dell'Ente”***. La congruità è rilevante fino ad un certo punto nel senso che può semplicemente scaturire dall'analisi del costo della prestazione, ad esempio, già acquisita dall'ente o dai comuni limitrofi, o dal listini e similari.
- **L'avviso a manifestare interesse** ad essere conseguentemente invitati a presentare un preventivo. In questo caso la questione si fa ancor più delicata, perché l'avviso a manifestare interesse è prevista nel Codice per le procedure negoziate come modalità obbligatoria di individuazione dei concorrenti, alternativa all'utilizzo dell'albo fornitori. Trattasi di uno **strumento improprio per gli affidamenti diretti**, e l'unica eccezione potrebbe essere in merito alla possibile rilevanza transfrontaliera dell'appalto da assegnare. In definitiva se l'affidamento dovesse scaturire da una indagine di mercato formalizzata, nella decisione di affidamento il RUP non è neppure tenuto a scriverlo.

**L'inserimento di un termine per la presentazione dei preventivi**. Anche se questo aspetto è stato oggetto di discussione occorre considerare che una stazione appaltante, anche nell'affidamento diretto, ha la necessità di fissare una scadenza affinché gli operatori economici trasmettano i propri preventivi come afferma la legge 241/90, art. 2. Ed è altrettanto vero che nel caso degli affidamenti diretti, il Codice non fissa, nell'Allegato I.3, un termine di conclusione per gli affidamenti diretti. Diventa quindi compito del RUP avere la certezza dei tempi di conclusione dell'affidamento diretto. In una procedura MEPA si potrebbe inserire, nella lettera da inviare agli operatori economici per la richiesta di preventivi, una clausola del seguente tenore:

- **Al fine di garantire la conclusione dell'iter procedimentale in tempi certi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della Legge 241/90, i preventivi dovranno pervenire entro il giorno X."**

### Elenchi ufficiali di operatori economici

Le Stazioni Appaltanti possono ricorrere, se lo ritengono opportuno, all'istituzione di elenchi ufficiali - **albo Fornitori** - anche nel caso degli affidamenti diretti, nonostante la disposizione sia progettata, nel sottosoglia, specificamente per le procedure negoziate senza bando.

In tal caso, l'art. 1 comma 3 lett. d) dell'Allegato 1.3 al D.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano **dotarsi di un regolamento** nel quale sono disciplinate, tra gli altri:

- le modalità di costituzione e di revisione dell'Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (per gli affidamenti diretti a cui richiedere i preventivi).

ANAC precisa che *"la scelta dell'OE aggiudicatario deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, da individuarsi nello stesso regolamento e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per importi superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti".*

Si ritiene comunque che l'istituzione dell'Albo Fornitori nella procedura dell'Affidamento Diretto sia un autovincolo che rischia di ridurre, ex ante, quella discrezionalità amministrativa che il legislatore ha previsto proprio nell'ambito di tale scelta,



### Principi generali e ricorso a procedure di livello concorrenziale

Sull'argomento ricollegandosi ai principi del D.Lgs 36/2023 ANAC ribadisce la **possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sottosoglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate** previste dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023.

Stante la **facoltà** delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto, la stessa deve essere **esercitata in applicazione del principio del risultato** di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività; inoltre, si deve anche tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del D.lgs. 36/2023.

In definitiva:

- l'ANAC stessa (*parere n. 13/2023*) ed il MIT (*circ. min 298/2023*) affermano che è comunque consentito attivare procedure ordinarie (e di conseguenza anche procedure negoziate in luogo di un affidamento diretto) nel sottosoglia.

il principio di risultato impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di tutelare gli interessi della stazione appaltante

- sotto il profilo letterale il legislatore utilizza l'indicativo presente in riferimento all'uso dell'affidamento diretto entro le soglie ivi previste dal codice degli appalti pubblici (150.000 per i lavori; 140.000 per servizi e forniture) e quindi, le stazioni appaltanti sarebbero "obbligate" ad utilizzare l'affidamento diretto.

A ns/ avviso, riprendendo quanto affermato dal Presidente del Consiglio di Stato, "**quando devi fare l'affidamento diretto, non hai alternative; sentiti obbligato alla semplicità**".



## RICORDIAMO

### APPLICATIVO IMMOBILI.

**Entro il 27 settembre 2024** va concluso l'aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili pubblici in proprietà con riferimento al 31/12/2023. Il mancato invio comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

### BILANCIO CONSOLIDATO.

**Entro il 30 settembre 2024** il Comune deve approvare il bilancio consolidato al 31.12.2023 con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 151 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000).

Ricordiamo che il comma 3 art. 233-bis TUEL, a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, prevede la **possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato**.

Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.





## RICORDIAMO

### CONTRIBUTI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 2024.

**Entro il 30 settembre 2024** va formulata la richiesta del contributo per i servizi gestiti in forma associata, da parte di **Unioni di comuni** e **Comunità montane** per i servizi gestiti in forma associata, al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il "Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali" (*AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati*) tramite apposito modello (*D.M. 13 maggio 2024*). La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.



## RICORDIAMO

### QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

**MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.**



## RICORDIAMO

### ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



## RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
20 SETTEMBRE	CONTO ANNUALE	
22 SETTEMBRE	RELAZIONE INIZIO MANDATO	<b>PER COMUNI CHE SONO ANDATI AL BALLOTTAGGIO</b>
27 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO IMMOBILI	
30 SETTEMBRE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO DAL R.S.F.	<b>ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA</b>
30 SETTEMBRE	QUESTIONARIO REVISORE SUL PNRR	
30 SETTEMBRE	RICHIESTA CONTRIBUTI PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	<b>SOLO UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE</b>
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	<b>NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.</b>



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	<b>NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.</b>
5 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	<b>ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA</b>
9 OTTOBRE	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO	<b>SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO</b>
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	<b>ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA</b>
18 OTTOBRE	QUESTIONARIO RENDICONTO 2023	
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	<b>TUTTI GLI ENTI</b>
31 OTTOBRE	CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI	
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO AL BILANCIO 2024-2026	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA <b>G.C.</b>	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL <b>C.C.</b>	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015  
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8  
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT